



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 61 del 13/11/2023

OGGETTO:

Approvazione "Regolamento per l'istituzione della figura dell'Ispettore Ambientale Volontario comunale".

L'anno duemilaventitré, il giorno tredici del mese di Novembre alle ore 19:00 e segg., presso l'Aula Consiliare del Centro Polivalente di via Cap. Mag. S. Battaglia, in seduta ordinaria, risultano presenti all'appello i signori:

n.d. COGNOME E NOME

1	GENOVESE	SALVATORE
2	LA ROSA	SALVATORE
3	BRUNNO	LORENA
4	REGOLO	NUNZIATINA
5	DI SALVO	VITO MICHAEL ALEX
6	FRANCO	SEBASTIANO
7	PEZZINO	ALFREDO
8	MANDOLFO	ROBERTO
9	BROGNA	SABRINA
10	SALANITRO	VALERIA
11	CARNAZZO	GIUSEPPE
12	MANGIAMELI	CARMELO
13	ANDRONACO	SILVANA
14	TURCO	FRANCESCO
15	TOSCANO	LUIGI
16	CONDORELLI	GIOVANNI ANTONINO

presente	assente
	x
x	
x	
x	
x	
x	
x	
x	
x	
x	
x	
x	
x	
x	
x	
x	

Assume la Presidenza il **Sig. GIUSEPPE CARNAZZO** nella sua qualità di Presidente

Partecipa il Segretario Generale **Dott. DANIELE GIAMPORCARO**

Il Presidente pone in trattazione l'argomento posto al punto 6 all'O.d.g., avente ad oggetto: "Approvazione "Regolamento per l'istituzione della figura dell'Ispettore Ambientale Volontario comunale"".

Il Presidente cede la parola all'Assessore Scamporlino che illustra brevemente il punto in esame.

Il Presidente comunica che con nota prot. n. 22727 del 08/11/2023, il Consigliere Andronaco ha presentato numero due emendamenti.

Il Consigliere Andronaco illustra il primo emendamento che prevede l'aggiunta di un comma 6 all'art. 6.

A questo punto chiede la parola il Responsabile dell'Area I Dott. Sferro, il quale evidenzia l'importanza oltre che dell'acquisizione dei crediti, soprattutto della loro spendibilità, secondo le previsioni di cui alla L.R. n. 29/2016.

Suggerisce, pertanto, di integrare l'emendamento in parola inserendo gli ulteriori periodi "*..e certificazioni delle competenze..*" e ancora "*..secondo il sistema di certificazioni regionali di cui alla L.R. n. 29/2016*".

Si prende atto che i suddetti due periodi risultano coerenti con la regolarità tecnica dell'atto.

Si integra pertanto l'emendamento con gli ulteriori due periodi sopra richiamati. L'emendamento, per come integrato, viene inserito agli atti del presente verbale, corredato dai pareri previsti.

Si vota l'emendamento.

Approvato all'unanimità.

Si passa alla illustrazione del secondo emendamento di cui sempre alla nota prot. n. 22727 del 08/11/2023 inerente la soppressione, nell'art. 7, lettera b) del periodo "*e non aver superato gli anni 67 compiuti*".

Si vota l'emendamento.

Approvato all'unanimità.

Il Presidente ricorda che gli emendamenti sono corredati dai pareri favorevoli di regolarità da parte dei responsabili competenti.

Il Consigliere Franco invita la cittadinanza a dare il proprio contributo. Confida in una capillare pubblicizzazione del bando e in una risposta forte dei cittadini.

Il Sindaco ringrazia tutto il Consesso comunale, perché sono atti di questo tipo che qualificano il Consiglio e la comunità tutta. Ringrazia il Consiglio per gli strumenti che sta mettendo a disposizione dell'Amministrazione, per poter realizzare un miglioramento della qualità della vita nella comunità.

Si passa alla votazione per l'approvazione del Regolamento nella sua interezza, per come emendato:

Approvato all'unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta depositata agli atti;
VISTO l'esito favorevole della votazione;

DELIBERA

- Di approvare la proposta nel testo allegato, così come emendata, avente ad oggetto: "Approvazione "Regolamento per l'istituzione della figura dell'Ispettore Ambientale Volontario comunale"".

Letta, approvata e sottoscritta.

**IL CONSIGLIERE ANZIANO
SIG. LA ROSA SALVATORE**



**IL PRESIDENTE
SIG. GIUSEPPE CARNAZZO**



**IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. DANIELE GIAMPORCARO**



Publicata all'Albo Pretorio on-line

dal _____

al _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

su conforme relazione del Messo Comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Li, _____

**IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. DANIELE GIAMPORCARO**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____

Li, _____

**IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. DANIELE GIAMPORCARO**

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio _____ in data _____



CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Proposta di deliberazione del Consiglio comunale

Oggetto: Approvazione “Regolamento per l’istituzione della figura dell’Ispettore Ambientale Volontario comunale”.

PARERI

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario _____

Li. 24/10/2023

il Responsabile dell’Area VI

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario _____

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Li. 24/10/2023

il Responsabile dell’Area Finanziaria

Allegata alla delibera di Consiglio comunale

n° 61 del 13 NOV. 2023

L'Assessore delegato alla Protezione Civile, Transizione ecologica e Politiche Ambientali, Vincenzo Scamporlino, sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

Oggetto: Approvazione "Regolamento per l'istituzione della figura dell'Ispettore Ambientale Volontario comunale".

Premesso:

Che il Comune di Carlentini intende istituire un servizio di volontariato finalizzato a potenziare il servizio di vigilanza ambientale, a supporto della Polizia Municipale, con particolari figure denominate "ISPETTORI AMBIENTALI VOLONTARI COMUNALI", da destinare in modo specifico alla vigilanza e all'accertamento delle violazioni di norme regolamentari e ordinanze sindacali riguardanti la tutela ambientale e il corretto conferimento dei rifiuti, che, l'inosservanza di tali regole, comporta l'erogazione di una sanzione amministrativa, entro i limiti territoriali del Comune di Carlentini;

Che, per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato dall'Amministrazione Comunale, si rende necessario procedere all'adozione di un apposito regolamento che disciplini il servizio di volontariato sopra richiamato;

Che il regolamento allegato alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, si compone di n. 15 articoli disciplinanti le modalità di selezione, di nomina e le attività delle figure denominate "ISPETTORI AMBIENTALI VOLONTARI COMUNALI";

Che il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale, che all'art. 198 stabilisce la competenza degli Enti Locali (Comuni, Province, loro Consorzi, ecc.) in ordine alle funzioni relative alle fasi di gestione, raccolta, e smaltimento dei rifiuti;

Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Depenalizzazione) artt. 13 e 17, con il quale viene legittimato l'Ente Comune per la repressione di violazioni amministrative ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco e dei Responsabili del Servizio;

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopraesposto, di istituire il servizio di volontariato finalizzato a potenziare il servizio di vigilanza ambientale, a supporto della Polizia Municipale, con particolari figure denominate "ISPETTORI AMBIENTALI VOLONTARI COMUNALI", per il servizio di difesa ambientale e controllo, deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - Tuel; 11/11

- la Legge n. 689/1981 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. “Codice dell’Ambiente”;

Dato atto che l’Organo esecutivo, con Deliberazione di G.M. n. 134 del 25/09/2023, ha provveduto ad approvare lo schema di con la quale l’Organo esecutivo a provveduto ad approvare lo schema di “Regolamento per l’istituzione della figura dell’Ispettore Ambientale Volontario comunale” e disposto la trasmissione del provvedimento giuntale al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione del Regolamento”;

PROPONE

Per quanto sopraesposto, che qui si intende integralmente trascritto:

- 1) **di Approvare** il “Regolamento per l’istituzione della figura dell’Ispettore Ambientale Volontario comunale”, composto da n. 15 articoli;
- 2) **di pubblicare** la presente deliberazione all’Albo pretorio *on-line* e sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente;

L’Assessore Delegato alle Politiche Ambientali

Vincenzo Scamporrino




CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

REGOLAMENTO

EMENDATO

PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELL'ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE



Approvato con Delibera di C.C. n. 61 del 13/11/2023

INDICE

Art. 1 - Finalità ed istituzione.....	3
Art. 2 - Definizioni	4
Art. 3 - Volontarietà del servizio e qualifica	5
Art. 4 - Figure costituenti il servizio.....	5
Art. 5 - Definizione di Ispettore Ambientale Volontario comunale	5
Art. 6 - Nomina ad ispettore ambientale volontario comunale.....	6
Ad. 7 - Requisiti per la nomina.....	6
Art. 8 - Incarico di Ispettore Ambientale Volontario comunale.....	7
Art. 9 - Doveri dell'Ispettore Ambientale Volontario	8
Art.10 - Sospensione e revoca dell'incarico.....	9
Art. 11 - Compiti dell'ispettore Ambientale.....	9
Art. 12 - Compiti del Comune.....	11
Art. 13 - Formazione dell'Ispettore Ambientale Volontario comunale.....	11
Art 14 - Riservatezza e privacy nell'attività dell'Ispettore Ambientale	11
Art 15 - Entrata in vigore.....	12

Art. I - Finalità ed istituzione

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e l'attività di vigilanza svolta da soggetti di seguito denominati Ispettori Ambientali Comunali Volontari a cui conferisce compiti di tutela dell'ambiente contro ogni forma di inquinamento, del decoro della città e del territorio.
2. La suddetta attività viene svolta in particolare attraverso azioni concrete volte, da un lato, a limitare le forme di inquinamento, l'abbandono improprio di rifiuti sul territorio, o il conferimento in violazioni alle norme contenute nel Regolamento comunale per la disciplina dei R.S.U. di cui all'art. 198 comma 2 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006¹, alle Ordinanze comunali in materia e a quanto previsto dalle normative vigenti limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri Enti sovraordinati, nella competenza dei Comuni; dall'altro lato, a rafforzare la cultura del rispetto dell'ambiente anche attraverso attività di informazione e collaborazione con i cittadini ed esercenti di attività commerciali, in merito alla raccolta differenziata, al recupero dei rifiuti ed alla qualità dei servizi ambientali.
3. Il presente Regolamento viene predisposto ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e potrà essere modificato alla luce dei necessari aggiornamenti che potranno essere imposti dalla normativa.
4. L'attività di vigilanza, di cui al comma 1 viene istituita al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente e del decoro cittadino nel territorio comunale.
5. Il presente Regolamento ha altresì lo scopo di disciplinare i compiti e le funzioni degli Ispettori Ambientali, i loro doveri, i requisiti soggettivi necessari, la formazione professionale del personale incaricato e, in generale, tutto ciò che riguarda il corretto svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo a cui sono preposti, al fine dell'accertare le violazioni previste dagli atti e dalle disposizioni suddette.

¹ D.lgs 152/2006, art. 198, comma 2

I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ((..)) al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si applicano le definizioni:

- **PROPRIETÀ DEL RIFIUTO:** il rifiuto uscito dall'abitazione del cittadino e depositato su suolo/area pubblica è di proprietà del Comune, indipendentemente che sia stato conferito nel cassonetto o abbandonato per strada;
- **ABBANDONO DEI RIFIUTI:** si configura ogni qualvolta i rifiuti vengono lasciati lontani dai cassonetti o dai bidoni, sia nelle strade pubbliche che su quelle private, secondo quanto previsto dalle Leggi vigenti e dalla casistica giurisprudenziale;
- **UTENZE DOMESTICHE:** locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- **UTENZE NON DOMESTICHE:** luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui alle sopra descritte utenze domestiche;
- **RACCOLTA:** le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto e del conferimento negli impianti di destinazione; tra le operazioni di raccolta sono da considerare le operazioni di spazzamento, le operazioni di trasbordo; così come le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, a condizione che siano effettuate in apposite stazioni di conferimento;
- **RACCOLTA DIFFERENZIATA:** le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita di frazioni separate dei rifiuti;
- **CONFERIMENTO:** le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati alle sedi da parte del produttore o del detentore;
- **ISOLA ECOLOGICA STRADALE:** raggruppamento di contenitori per la raccolta stradale di materiali diversi, che vengono differenziati ricorrendo a seconda della tipologia di rifiuto da conferire a colori diversi per facilitare gli utenti;
- **STAZIONE ECOLOGICA:** centro di raccolta comunale costituito da un'area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

Art. 3 - Volontarietà del servizio e qualifica

1. Il Servizio di Ispettore Ambientale Volontario Comunale costituisce un servizio volontario non retribuito che non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro con il Comune.
2. L'organizzazione e la direzione del Servizio è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi ed è demandata al Comando della Polizia Municipale.
3. L'Ispettore Ambientale Volontario è un soggetto qualificato, dopo il rilascio di apposita determinazione sindacale, e pertanto investito, nell'esercizio delle proprie funzioni nell'ambito territoriale del Comune di Carlentini, di diritti e doveri previsti dal codice penale.
4. All'Ispettore Ambientale Volontario sono riconosciute, limitatamente alle materie preventivamente attribuite dal provvedimento di nomina sindacale, di specifica competenza del Comune, l'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa quali agenti accertatori giusti art. 13, comma 1, della Legge 689/1981 "Modifiche al sistema penale"².

Art. 4 - Figure costituenti il servizio

1. Con determina il Sindaco può abilitare all'accertamento e alla contestazione delle sanzioni per le violazioni ai regolamenti ed ordinanze comunali in materia di rifiuti quali il corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento degli stessi, utilizzo degli spazi pubblici in particolare aree attrezzate, parchi e giardini, norme a tutela del decoro cittadino in genere, personale volontario avente requisiti previsti nel successivo articolo 7 e, per specifiche materie, nei casi e con i limiti previsti dalla legge.
2. Gli Ispettori Ambientali Volontari, dovranno essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite e potranno operare solo se esplicitamente comandati in servizio.

Art. 5 - Definizione di Ispettore Ambientale Volontario comunale

1. L'Ispettore Ambientale Volontario Comunale si identifica, ai sensi del presente regolamento "nella figura del volontario", che svolge attività informative ed educative ai cittadini sulle

² Legge 689/1981, art. 13 "Atti di accertamento", comma 1

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

modalità e sul corretto conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, in materia di tutela ambientale e decoro cittadino.

2. Svolge opera di prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro della città. Svolge le funzioni di vigilanza, di controllo e di accertamento con potestà sanzionatoria per le violazioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative, in via principale, al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, utilizzo degli spazi pubblici in particolare parchi e giardini, norme a tutela del decoro cittadino in genere.
3. Il servizio di vigilanza è esteso esclusivamente all'intero territorio comunale.

Art. 6 - Nomina ad Ispettore Ambientale Volontario comunale

1. Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto delle autonomie locali, nomina gli Ispettori Ambientali Volontari comunali, con propria determina motivata, tra i candidati reputati idonei, specificamente per l'accertamento delle violazioni ai Regolamenti e alle Ordinanze Comunali. Tale provvedimento dovrà essere rinnovato ogni due anni.
2. Al fine di ottenerne la nomina sindacale per lo svolgimento di tale attività di volontariato, i soggetti interessati dovranno superare un esame finale innanzi ad una apposita commissione ed essere inseriti in una apposita graduatoria di merito.
3. L'esame finale consisterà in una prova scritta e in una prova pratica, i cui termini esatti saranno definiti dalla commissione esaminatrice.
4. L'esame finale è subordinato alla partecipazione ad un apposito corso di formazione come previsto dall'art. 13 del presente regolamento.
5. A parità di punteggio nella graduatoria finale precede il più giovane di età.
6. *Il superamento della prova finale consente il riconoscimento di C.F.U. e certificazioni delle competenze per come stabilito nel relativo bando, purché l'associazione di volontariato sia iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), secondo il sistema di certificazione regionale di cui alla L.R. n. 29/2016.*

Ad. 7 - Requisiti per la nomina

Coloro che vogliono ottenere la nomina di Ispettore Volontario Ambientale devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità europea;
- b) avere raggiunto la maggiore età;

- c) essere in possesso almeno del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado;
- d) godere dei diritti civili e politici;
- e) di non aver subito condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- f) di non aver subito condanna penale anche non definitiva, o sanzione amministrativa per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistico venatoria ed ittica;
- g) essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento dell'attività di volontario ambientale accertata da medico competente.

Art. 8 - Incarico di Ispettore Ambientale Volontario comunale

1. L'incarico di Ispettore Ambientale Volontario comunale è attribuito con determinazione del Sindaco con le modalità descritte nel precedente art. 6.
2. Il Sindaco emanerà il provvedimento di nomina di Ispettore Volontario in base alla graduatoria finale di merito.
3. L'incarico, a carattere sempre gratuito, ha durata biennale e può essere rinnovato, sospeso e/o revocato.
4. L'Ispettore Ambientale Volontario comunale è ammesso all'esercizio delle funzioni dopo aver prestato giuramento innanzi al Sindaco.
5. All'Ispettore Ambientale Volontario comunale viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite.
6. L'Ispettore Ambientale Volontario comunale nell'espletamento del servizio è tenuto a portare con sé il tesserino di riconoscimento di cui al comma precedente e potrà indossare apposita pettorina di riconoscimento riportante l'indicazione del Comune e la qualifica ricoperta se fornita dall'Ente.
7. L'espletamento del servizio è a carattere volontario e gratuito, senza che ciò dia in alcun modo luogo a costituzione di rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura ai sensi della L. 11.08.1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato".
8. Il Comandante della Polizia Municipale, quale responsabile del servizio di volontariato ambientale, potrà scegliere, tra il personale da impiegare, il coordinatore del gruppo volontari, e, nel caso di unità superiori a 10, potranno essere individuati più coordinatori, che avranno cura, in sintonia con la Polizia Municipale, di predisporre gli ordini di servizio giornalieri, in caso diverso tale incarico verrà espletato da personale della Polizia municipale appositamente incaricato.

9. Le attività degli Ispettori Ambientali Volontari, per l'individuazione delle priorità di controllo del territorio, per quanto concerne il rispetto del conferimento da parte delle utenze cittadine e l'osservanza delle Ordinanze Sindacali e della normativa in materia di igiene urbana, sono stabilite di concerto con il Settore Ambiente.

Art. 9 - Doveri dell'Ispettore Ambientale Volontario

L'Ispettore Ambientale Volontario comunale nell'espletamento delle funzioni, deve:

- a) Attuare programmi di formazione e informazione per la prevenzione delle violazioni relative alle materie oggetto di controllo, secondo progetti strutturati e monitorati; assicurare il servizio così come stabilito dal Comune tramite il responsabile del servizio o dal coordinatore delegato ai sensi dell'art. 8;
- b) Svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui all'eventuale ordine di servizio predisposto dal responsabile;
- c) Operare con prudenza, diligenza e perizia;
- d) Durante il servizio di vigilanza indossare, se in dotazione, la pettorina di riconoscimento assegnata;
- e) Qualificarsi sempre, sia verbalmente, sia mediante esibizione del tesserino di riconoscimento;
- f) Compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e i verbali di accertamento secondo quanto disposto dalla vigente normativa facendoli pervenire presso il Comune e comunque non oltre 24 ore dalla compilazione;
- g) Usare, con cura e diligenza, mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
- h) Osservare il segreto d'ufficio;
- i) Partecipare ai corsi di aggiornamento obbligatori;
- j) Se un volontario ha notizia di un reato nell'esercizio o a causa dell'attività di cui è incaricato è obbligato, ai sensi dell'art. 331 c.p.p. "Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio"³, a riferire il fatto illecito, senza ritardo, all'Ufficiale di Polizia Giudiziaria, appartenente al Comando di Polizia Municipale o alla locale stazione CC., o in alternativa inviando gli atti redatti direttamente al Pubblico Ministero;

³ Art. 331 c.p.p.

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.
2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al PM o a un ufficiale di P.G..
3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al PM.

- k) È fatto assoluto divieto all'ispettore ambientale volontario comunale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità dagli ordini di servizio predisposti dal Comune.

Art.10 - Sospensione e revoca dell'incarico

1. Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Municipale - Carabinieri - Polizia di Stato, Guardia di Finanza - Corpo Forestale dello Stato - Polizia Provinciale, ecc.), possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'Ispettore ambientale; di tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dall'incarico.
2. La eventuale segnalazione di violazioni dei doveri di istituto, effettuati i dovuti accertamenti dal responsabile gestionale (Comandante Polizia Municipale o suo delegato) e sentito l'interessato, comportano una sospensione dell'elettività per un periodo stabilito dal Sindaco e non superiore a 6 mesi.
3. In caso di reiterate violazioni dei doveri che abbiano già comportato la sospensione dell'attività, effettuati i dovuti accertamenti, il Responsabile del Servizio proporrà al Sindaco la revoca della nomina. La revoca della nomina può essere proposta anche per accertata inattività non dovuta a giustificati motivi.
4. La revoca è d'ufficio al venir meno dei requisiti di cui all'art. 7 del presente regolamento.
5. Il Sindaco dispone la sospensione e la revoca dall'incarico con decreto monocratico.

Art. 11 - Compiti dell'ispettore Ambientale

1. Gli Ispettori Ambientali Volontari comunali svolgono, nei limiti delle competenze loro attribuite dal provvedimento di nomina rilasciato dal Comune, le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente legislazione.
2. Concorrono, con la Polizia Municipale, la Protezione Civile e tutti gli uffici deputati, alla difesa e alla tutela dell'ambiente e del paesaggio del decoro cittadino nel territorio comunale, possono essere impiegati, compatibilmente alla qualifica di volontario, in attività di supporto alla Polizia Municipale in occasioni di eventi e manifestazioni varie, nonché a controllo e presidio delle aree verdi attrezzate (aree picnic, parchi giochi, ecc.) e quelle adibite alla raccolta dei rifiuti e/o centri di raccolta comunali e isole ecologiche. L'opera dei volontari in supporto a quella effettuata dalla Polizia Municipale può essere indirizzata anche nei seguenti settori:
 - Presenza nei pressi delle aree scolastiche;
 - Presenza all'interno delle aree verdi e nei parchi cittadini;

- Presenza nei pressi delle aree di importanza monumentale e/o soggette a tutela ambientale;
 - Presenza in occasione di manifestazioni fieristiche ed eventi sportivi e culturali;
 - Presenza in situazioni di normale convivenza civile a tutela delle “fasce deboli”.
3. È data ampia facoltà al Comandante del Corpo di Polizia Municipale nella redazione degli ordini di servizio, di assegnare gli stessi volontari anche a compiti di natura non immediatamente riconducibili a quelli elencati precedentemente, che non siano incompatibili con lo status giuridico dei volontari, purché questi risultino solo di ausilio al personale di ruolo del Corpo di Polizia Municipale.
 4. L’Ispettore Ambientale Volontario comunale in sede di contestazione di illeciti riguardanti regolamenti e/o ordinanze sindacali in materia di ambiente e decoro cittadino, rientranti nella specifica competenza, redige gli atti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge.
 5. I volontari durante lo svolgimento della loro attività e nelle materie di competenza svolgono funzioni di polizia amministrativa ed esercitano i relativi poteri di accertamento di cui all’art. 13 legge 24 novembre 1981 n. 689, ivi compresi i poteri di contestazione immediata (art. 14 L. 689/81)⁴, previa identificazione dei soggetti responsabili anche tramite esibizione di documenti, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l’efficacia di cui agli articoli 2699 “Atto pubblico” e 2700 “Efficacia dell’atto pubblico”, del codice civile.
 6. Il singolo volontario deve assicurare, salvo diversa disposizione dell’Ente, almeno 10 ore di servizio ogni mese, comunicando con preavviso, almeno mensile, la disponibilità delle giornate e gli orari.
 7. Il personale volontario che per motivi personali per un periodo prolungato superiore a due mesi non potrà dare la propria adesione dovrà fare apposita richiesta per evitare la revoca del provvedimento di nomina. La valutazione della richiesta è rimessa nella discrezionalità del responsabile del servizio.

⁴ Art. 14 “Contestazione e notificazione”

1. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
3. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
4. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
5. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
6. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Art. 12 - Ruolo e Compiti del Comune

1. Il Comune quale Ente organizzatore del servizio provvede con propri mezzi finanziari e anche con i mezzi finanziari eventualmente assegnati dalla Regione o da altri Enti al corretto funzionamento del servizio.
2. Le modalità di intervento e gestione delle procedure della vigilanza volontaria (dislocazione territoriale, orari di attività e di turno, programmi di attività e relative modalità nonché le priorità operative e ricezione rapporti e accertamenti) sono individuate in capo al Corpo di Polizia Municipale.
3. Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale esercita il controllo sul rispetto delle procedure in materia di Sanzioni Amministrative di cui alla legge 689/1981.
4. Il Comune stipulerà idonee coperture assicurative per infortuni, responsabilità civile verso terzi e assistenza legale connessa con l'attività di servizio di volontariato.

Art. 13 - Formazione dell'Ispettore Ambientale Volontario comunale

1. Il Comune curerà e garantirà la formazione degli ispettori ambientali, nonché il successivo aggiornamento mediante appositi corsi, fornendo il materiale necessario (Modulistica, formulari, ecc.) sia durante il processo di formazione, che per l'espletamento del servizio.
2. Il corso di prima formazione, destinato agli aspiranti Ispettori Ambientali Volontari, della durata non inferiore a 25 ore, si articolerà sulle seguenti materie:
 - a) la figura ed i compiti dell'Ispettore Volontario Ambientale;
 - b) esame della normativa in materia ambientale, Regionale e Statale in particolare il vigente "Codice dell'Ambiente" (Decreto Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
 - c) gli illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale;
 - d) il procedimento sanzionatorio amministrativo;
 - e) normativa Locale (regolamenti e ordinanza) in materia di raccolta dei Rifiuti.
3. Il Comune curerà periodicamente la formazione dei volontari mediante corsi annuali di aggiornamento della durata minima di ore 5 ai quali sarà obbligatoria la partecipazione da parte di tutti gli ispettori ambientali, pena la revoca dell'incarico.

Art 14 - Riservatezza e privacy nell'attività dell'Ispettore Ambientale

1. Gli Ispettori Ambientali Volontari sono tenuti a svolgere la loro attività, che potrà riguardare anche operazioni di scambio informatico di dati nei confronti delle utenze e dei Comuni nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 nonché dal Regolamento Ue (G.D.P.R.) n. 679 del 2016 ed a mantenere riservati pertanto, tutti i dati di qualsiasi natura

di cui verranno a conoscenza, ferma restando la loro utilizzabilità limitatamente allo svolgimento delle funzioni a cui sono preposti.

2. Gli Ispettori ambientali s'impegnano, inoltre, a mantenere riservati i dati economici, statistici, amministrativi e di qualunque altro tipo relativi al Comune sul cui territorio opereranno e dei quali verranno a conoscenza in relazione all'effettuazione della loro attività.

Art 15 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

AL RESPONSABILE AREA VI

AL RESPONSABILE AREA II

Comune di Carlentini
Prot. 2023/00022727

del 08-11-2023
Sezione: ARRIVO



OGGETTO: Proposta Emendamento al Regolamento per l'Istituzione della figura dell'Ispettore Ambientale Volontario Comunale

Richiamata la proposta di C.C. avente ad oggetto, Regolamento per l'Istituzione della figura dell'Ispettore Ambientale Volontario Comunale

La sottoscritta consigliera comunale Andronaco Silvana, a seguito esame e valutazione in sede di commissione consiliare del 25/10/2023 propone i seguenti emendamenti:

- All'art. 6 aggiunta di un nuovo comma, n. 6 che prevede il seguente periodo
• Il superamento della prova finale consente il riconoscimento di CFU ^{in base alle esperienze} per come stabilito nel relativo bando, purché l'associazione di volontariato sia iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), ^{secondo il D.Lgs. n. 460/2001 e L.R. n. 25/2016}
- All'art. 7, lettera B, soppressione del seguente periodo
• e non aver superato gli anni 67 compiuti

Consigliera comunale


prof.ssa Silvana Andronaco

(Parere di Regolarità Tecnica Area VI)

FAVOREVOLE



08 NOV. 2023



08 NOV. 2023

VERBALE N° 03 DEL 25.10.2023

Il giorno venticinque del mese di Ottobre dell'anno duemilaventitré, alle ore 16:30, presso i locali comunali di Via Cap. Francesco Morelli n. 6, si sono riunite in seduta congiunta la II e la III Commissione Consiliare Permanente per discutere il seguente o.d.g.:

- 1) Approvazione "Regolamento per l'istituzione della figura dell'Ispettore Ambientale Volontario comunale";

Sono presenti i Consiglieri: Andronaco, Toscano, Mangiameli, Regolo e La Rosa

Assenti Condorelli e Turco.

Presiede la Commissione il Presidente del Consiglio Comunale Carnazzo Giuseppe.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta.

Partecipa alla Commissione l'Assessore Scamporlino.

Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante Ossino Donatella.

In merito al Regolamento come in oggetto la Commissione ritiene opportuno che l'attività prestata dei volontari possa essere riconosciuta ai fini della validazione e certificazione delle competenze, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale. Previo parere del Segretario Generale. Inoltre la Commissione sottolinea l'importanza dell'iscrizione al RUNTS.

Essendo pervenuta in data odierna nell'Ufficio di Presidenza la proposta avente ad oggetto "Approvazione "Nuovo Statuto per la costituzione del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Carlentini (SR)", in attuazione dell'art. 35, comm 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, secondo la direttiva 22 Dicembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile (G.U.R.I.) n. 53 del 3/3/2023" la Commissione da lettura della proposta e all'unanimità esprime parere favorevole su entrambi gli argomenti.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.30.


Letto, confermato e sottoscritto.


I Componenti

La Segretaria verbalizzante

Il Presidente del Consiglio


Mangiameli Regolo






S. Turco
La Rosa



CITTÀ DI CARLENTINI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 134

Oggetto:

Approvazione schema "Regolamento per l'istituzione della figura dell'Ispettore Ambientale Volontario comunale".

L'anno duemilaventitre, il giorno VENTICINQUE (25) del mese SETTEMBRE, alle ore 14:20, si è riunita la **Giunta Municipale** con l'intervento dei Signori:

1) STEFIO	Giuseppe	Sindaco
2) RUMA	Michele	Vice Sindaco
3) RUTA	Salvatore	Assessore
4) SCAMPORLINO	Vincenzo	Assessore
5) NARDO	Sebastiano	Assessore
6) PICCOLO	Sandra Lucia	Assessore

Presente	Assente
<input checked="" type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>

Presiede il Sindaco **Dott. Giuseppe Steffio**

Partecipa il Segretario Generale **Dott. Giamporcaro Daniele**

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario

Lì, 22/09/2023

Il Responsabile di P.O. Area VI
Com. Sebastiano Breci

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Lì, 22/09/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Milena Sorbello

Oggetto: Approvazione schema “Regolamento per l’istituzione della figura dell’Ispettore Ambientale Volontario comunale”.

L’Assessore delegato alla Protezione Civile, Transizione ecologica e Politiche Ambientali, Vincenzo Scamporlino, propone il seguente atto deliberativo.

Premesso:

Che il Comune di Carlentini intende istituire un servizio di volontariato finalizzato a potenziare il servizio di vigilanza ambientale, a supporto della Polizia Municipale, con particolari figure denominate “ISPETTORI AMBIENTALI VOLONTARI COMUNALI”, da destinare in modo specifico alla vigilanza e all’accertamento delle violazioni di norme regolamentari e ordinanze sindacali riguardanti la tutela ambientale e il corretto conferimento dei rifiuti, che, l’inosservanza di tali regole, comporta l’erogazione di una sanzione amministrativa, entro i limiti territoriali del Comune di Carlentini;

Che, per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato dall’Amministrazione Comunale, si rende necessario procedere all’adozione di un apposito regolamento che disciplini il servizio di volontariato soprarichiamato;

Che il regolamento allegato alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, si compone di n. 15 articoli disciplinanti le modalità di selezione, di nomina e le attività delle figure denominate “ISPETTORI AMBIENTALI VOLONTARI COMUNALI”;

Che il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale, che all’art. 198 stabilisce la competenza degli Enti Locali (Comuni, Province, loro Consorzi, ecc.) in ordine alle funzioni relative alle fasi di gestione, raccolta, e smaltimento dei rifiuti;

Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Depenalizzazione) artt. 13 e 17, con il quale viene legittimato l’Ente Comune per la repressione di violazioni amministrative ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco e dei Responsabili del Servizio;

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopraesposto, di istituire il servizio di volontariato finalizzato a potenziare il servizio di vigilanza ambientale, a supporto della Polizia Municipale, con particolari figure denominate “ISPETTORI AMBIENTALI VOLONTARI COMUNALI”, per il servizio di difesa ambientale e controllo, deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – Tuel;

- la Legge n. 689/1981 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. "Codice dell'Ambiente";

Per quanto sopraesposto,

PROPONE

all'Organo esecutivo di approvare la superiore proposta, disponendo:

- 1) Approvare lo schema di "Regolamento per l'istituzione della figura dell'Ispettore Ambientale Volontario comunale", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale;
- 2) pubblicare la presente deliberazione all'Albo pretorio *on-line* e sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente;
- 3) Trasmettere lo schema di Regolamento al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione.

L'Assessore Delegato alle Politiche Ambientali

Vincenzo Scamporrino


LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli legalmente e singolarmente espressi;

DELIBERA

- 1) **Approvare** lo schema di "Regolamento per l'istituzione della figura dell'Ispettore Ambientale Volontario comunale", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale;
- 2) **pubblicare** la presente deliberazione all'Albo pretorio *on-line* e sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente;
- 3) **Trasmettere** lo schema di Regolamento al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione.

Letto approvato e sottoscritto

L'Assessore anziano

Piero Sabatini

Il Sindaco
Giuseppe Stefanini

Giuseppe Stefanini

Il Segretario Generale

Dott. Daniele Giamporcaro

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal _____

al _____

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Li, _____

Il Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____

Li, _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li, _____

Visto: Il Sindaco _____

Il Segretario Generale _____

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____ in data _____



CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELL'ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE



Approvato con Delibera di C.C. n. _____ del _____

INDICE

Art. 1 - Finalità ed istituzione.....	3
Art. 2 - Definizioni	4
Art. 3 - Volontarietà del servizio e qualifica	5
Art. 4 - Figure costituenti il servizio.....	5
Art. 5 - Definizione di Ispettore Ambientale Volontario comunale	5
Art. 6 - Nomina ad ispettore ambientale volontario comunale.....	6
Ad. 7 - Requisiti per la nomina.....	6
Art. 8 - Incarico di Ispettore Ambientale Volontario comunale	7
Art. 9 - Doveri dell'Ispettore Ambientale Volontario	8
Art.10 - Sospensione e revoca dell'incarico	9
Art. 11 - Compiti dell'ispettore Ambientale.....	9
Art. 12 - Compiti del Comune	11
Art. 13 - Formazione dell'Ispettore Ambientale Volontario comunale.....	11
Art 14 - Riservatezza e privacy nell'attività dell'Ispettore Ambientale	11
Art 15 - Entrata in vigore.....	12

Art. I - Finalità ed istituzione

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e l'attività di vigilanza svolta da soggetti di seguito denominati Ispettori Ambientali Comunali Volontari a cui conferisce compiti di tutela dell'ambiente contro ogni forma di inquinamento, del decoro della città e del territorio.
2. La suddetta attività viene svolta in particolare attraverso azioni concrete volte, da un lato, a limitare le forme di inquinamento, l'abbandono improprio di rifiuti sul territorio, o il conferimento in violazioni alle norme contenute nel Regolamento comunale per la disciplina dei R.S.U. di cui all'art. 198 comma 2 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006¹, alle Ordinanze comunali in materia e a quanto previsto dalle normative vigenti limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri Enti sovraordinati, nella competenza dei Comuni; dall'altro lato, a rafforzare la cultura del rispetto dell'ambiente anche attraverso attività di informazione e collaborazione con i cittadini ed esercenti di attività commerciali, in merito alla raccolta differenziata, al recupero dei rifiuti ed alla qualità dei servizi ambientali.
3. Il presente Regolamento viene predisposto ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e potrà essere modificato alla luce dei necessari aggiornamenti che potranno essere imposti dalla normativa.
4. L'attività di vigilanza, di cui al comma 1 viene istituita al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente e del decoro cittadino nel territorio comunale.
5. Il presente Regolamento ha altresì lo scopo di disciplinare i compiti e le funzioni degli Ispettori Ambientali, i loro doveri, i requisiti soggettivi necessari, la formazione professionale del personale incaricato e, in generale, tutto ciò che riguarda il corretto svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo a cui sono preposti, al fine dell'accertare le violazioni previste dagli atti e dalle disposizioni suddette.

¹ D.lgs 152/2006, art. 198, comma 2

I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ((..)) al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si applicano le definizioni:

- **PROPRIETÀ DEL RIFIUTO:** il rifiuto uscito dall'abitazione del cittadino e depositato su suolo/area pubblica è di proprietà del Comune, indipendentemente che sia stato conferito nel cassonetto o abbandonato per strada;
- **ABBANDONO DEI RIFIUTI:** si configura ogni qualvolta i rifiuti vengono lasciati lontani dai cassonetti o dai bidoni, sia nelle strade pubbliche che su quelle private, secondo quanto previsto dalle Leggi vigenti e dalla casistica giurisprudenziale;
- **UTENZE DOMESTICHE:** locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- **UTENZE NON DOMESTICHE:** luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui alle sopra descritte utenze domestiche;
- **RACCOLTA:** le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto e del conferimento negli impianti di destinazione; tra le operazioni di raccolta sono da considerare le operazioni di spazzamento, le operazioni di trasbordo; così come le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, a condizione che siano effettuate in apposite stazioni di conferimento;
- **RACCOLTA DIFFERENZIATA:** le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita di frazioni separate dei rifiuti;
- **CONFERIMENTO:** le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati alle sedi da parte del produttore o del detentore;
- **ISOLA ECOLOGICA STRADALE:** raggruppamento di contenitori per la raccolta stradale di materiali diversi, che vengono differenziati ricorrendo a seconda della tipologia di rifiuto da conferire a colori diversi per facilitare gli utenti;
- **STAZIONE ECOLOGICA:** centro di raccolta comunale costituito da un'area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

Art. 3 - Volontarietà del servizio e qualifica

1. Il Servizio di Ispettore Ambientale Volontario Comunale costituisce un servizio volontario non retribuito che non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro con il Comune.
2. L'organizzazione e la direzione del Servizio è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi ed è demandata al Comando della Polizia Municipale.
3. L'Ispettore Ambientale Volontario è un soggetto qualificato, dopo il rilascio di apposita determinazione sindacale, e pertanto investito, nell'esercizio delle proprie funzioni nell'ambito territoriale del Comune di Carlentini, di diritti e doveri previsti dal codice penale.
4. All'Ispettore Ambientale Volontario sono riconosciute, limitatamente alle materie preventivamente attribuite dal provvedimento di nomina sindacale, di specifica competenza del Comune, l'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa quali agenti accertatori giusto art. 13, comma 1, della Legge 689/1981 "Modifiche al sistema penale"².

Art. 4 - Figure costituenti il servizio

1. Con determina il Sindaco può abilitare all'accertamento e alla contestazione delle sanzioni per le violazioni ai regolamenti ed ordinanze comunali in materia di rifiuti quali il corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento degli stessi, utilizzo degli spazi pubblici in particolare aree attrezzate, parchi e giardini, norme a tutela del decoro cittadino in genere, personale volontario avente requisiti previsti nel successivo articolo 7 e, per specifiche materie, nei casi e con i limiti previsti dalla legge.
2. Gli Ispettori Ambientali Volontari, dovranno essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite e potranno operare solo se esplicitamente comandati in servizio.

Art. 5 - Definizione di Ispettore Ambientale Volontario comunale

1. L'Ispettore Ambientale Volontario Comunale si identifica, ai sensi del presente regolamento "nella figura del volontario", che svolge attività informative ed educative ai cittadini sulle

² Legge 689/1981, art. 13 "Atti di accertamento", comma 1

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

modalità e sul corretto conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, in materia di tutela ambientale e decoro cittadino.

2. Svolge opera di prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro della città. Svolge le funzioni di vigilanza, di controllo e di accertamento con potestà sanzionatoria per le violazioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative, in via principale, al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, utilizzo degli spazi pubblici in particolare parchi e giardini, norme a tutela del decoro cittadino in genere.
3. Il servizio di vigilanza è esteso esclusivamente all'intero territorio comunale.

Art. 6 - Nomina ad Ispettore Ambientale Volontario comunale

1. Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto delle autonomie locali, nomina gli Ispettori Ambientali Volontari comunali, con propria determina motivata, tra i candidati reputati idonei, specificamente per l'accertamento delle violazioni ai Regolamenti e alle Ordinanze Comunali. Tale provvedimento dovrà essere rinnovato ogni due anni.
2. Al fine di ottenerne la nomina sindacale per lo svolgimento di tale attività di volontariato, i soggetti interessati dovranno superare un esame finale innanzi ad una apposita commissione ed essere inseriti in una apposita graduatoria di merito.
3. L'esame finale consisterà in una prova scritta e in una prova pratica, i cui termini esatti saranno definiti dalla commissione esaminatrice.
4. L'esame finale è subordinato alla partecipazione ad un apposito corso di formazione come previsto dall'art. 13 del presente regolamento.
5. A parità di punteggio nella graduatoria finale precede il più giovane di età.

Ad. 7 - Requisiti per la nomina

Coloro che vogliono ottenere la nomina di Ispettore Volontario Ambientale devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità europea;
- b) avere raggiunto la maggiore età e non aver superato gli anni 67 compiuti;
- c) essere in possesso almeno del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado;
- d) godere dei diritti civili e politici;
- e) di non aver subito condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

- f) di non aver subito condanna penale anche non definitiva, o sanzione amministrativa per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistico venatoria ed ittica;
- g) essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento dell'attività di volontario ambientale accertata da medico competente.

Art. 8 - Incarico di Ispettore Ambientale Volontario comunale

1. L'incarico di Ispettore Ambientale Volontario comunale è attribuito con determinazione del Sindaco con le modalità descritte nel precedente art. 6.
2. Il Sindaco emanerà il provvedimento di nomina di Ispettore Volontario in base alla graduatoria finale di merito.
3. L'incarico, a carattere sempre gratuito, ha durata biennale e può essere rinnovato, sospeso e/o revocato.
4. L'Ispettore Ambientale Volontario comunale è ammesso all'esercizio delle funzioni dopo aver prestato giuramento innanzi al Sindaco.
5. All'Ispettore Ambientale Volontario comunale viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite.
6. L'Ispettore Ambientale Volontario comunale nell'espletamento del servizio è tenuto a portare con sé il tesserino di riconoscimento di cui al comma precedente e potrà indossare apposita pettorina di riconoscimento riportante l'indicazione del Comune e la qualifica ricoperta se fornita dall'Ente.
7. L'espletamento del servizio è a carattere volontario e gratuito, senza che ciò dia in alcun modo luogo a costituzione di rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura ai sensi della L. 11.08.1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato".
8. Il Comandante della Polizia Municipale, quale responsabile del servizio di volontariato ambientale, potrà scegliere, tra il personale da impiegare, il coordinatore del gruppo volontari, e, nel caso di unità superiori a 10, potranno essere individuati più coordinatori, che avranno cura, in sintonia con la Polizia Municipale, di predisporre gli ordini di servizio giornalieri, in caso diverso tale incarico verrà espletato da personale della Polizia municipale appositamente incaricato.
9. Le attività degli Ispettori Ambientali Volontari, per l'individuazione delle priorità di controllo del territorio, per quanto concerne il rispetto del conferimento da parte delle utenze cittadine e l'osservanza delle Ordinanze Sindacali e della normativa in materia di igiene urbana, sono stabilite di concerto con il Settore Ambiente.

Art. 9 - Doveri dell'Ispettore Ambientale Volontario

L'Ispettore Ambientale Volontario comunale nell'espletamento delle funzioni, deve:

- a) Attuare programmi di formazione e informazione per la prevenzione delle violazioni relative alle materie oggetto di controllo, secondo progetti strutturati e monitorati; assicurare il servizio così come stabilito dal Comune tramite il responsabile del servizio o dal coordinatore delegato ai sensi dell'art. 8;
- b) Svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui all'eventuale ordine di servizio predisposto dal responsabile;
- c) Operare con prudenza, diligenza e perizia;
- d) Durante il servizio di vigilanza indossare, se in dotazione, la pettorina di riconoscimento assegnata;
- e) Qualificarsi sempre, sia verbalmente, sia mediante esibizione del tesserino di riconoscimento;
- f) Compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e i verbali di accertamento secondo quanto disposto dalla vigente normativa facendoli pervenire presso il Comune e comunque non oltre 24 ore dalla compilazione;
- g) Usare, con cura e diligenza, mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
- h) Osservare il segreto d'ufficio;
- i) Partecipare ai corsi di aggiornamento obbligatori;
- j) Se un volontario ha notizia di un reato nell'esercizio o a causa dell'attività di cui è incaricato è obbligato, ai sensi dell'art. 331 c.p.p. "Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio"³, a riferire il fatto illecito, senza ritardo, all'Ufficiale di Polizia Giudiziaria, appartenente al Comando di Polizia Municipale o alla locale stazione CC., o in alternativa inviando gli atti redatti direttamente al Pubblico Ministero;
- k) È fatto assoluto divieto all'ispettore ambientale volontario comunale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità dagli ordini di servizio predisposti dal Comune.

³ Art. 331 c.p.p.

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.
2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al PM o a un ufficiale di P.G..
3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al PM.

Art.10 - Sospensione e revoca dell'incarico

1. Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Municipale - Carabinieri - Polizia di Stato, Guardia di Finanza - Corpo Forestale dello Stato - Polizia Provinciale, ecc.), possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'Ispettore ambientale; di tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dall'incarico.
2. La eventuale segnalazione di violazioni dei doveri di istituto, effettuati i dovuti accertamenti dal responsabile gestionale (Comandante Polizia Municipale o suo delegato) e sentito l'interessato, comportano una sospensione dell'elettività per un periodo stabilito dal Sindaco e non superiore a 6 mesi.
3. In caso di reiterate violazioni dei doveri che abbiano già comportato la sospensione dell'attività, effettuati i dovuti accertamenti, il Responsabile del Servizio proporrà al Sindaco la revoca della nomina. La revoca della nomina può essere proposta anche per accertata inattività non dovuta a giustificati motivi.
4. La revoca è d'ufficio al venir meno dei requisiti di cui all'art. 7 del presente regolamento.
5. Il Sindaco dispone la sospensione e la revoca dall'incarico con decreto monocratico.

Art. 11 - Compiti dell'ispettore Ambientale

1. Gli Ispettori Ambientali Volontari comunali svolgono, nei limiti delle competenze loro attribuite dal provvedimento di nomina rilasciato dal Comune, le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente legislazione.
2. Concorrono, con la Polizia Municipale, la Protezione Civile e tutti gli uffici deputati, alla difesa e alla tutela dell'ambiente e del paesaggio del decoro cittadino nel territorio comunale, possono essere impiegati, compatibilmente alla qualifica di volontario, in attività di supporto alla Polizia Municipale in occasioni di eventi e manifestazioni varie, nonché a controllo e presidio delle aree verdi attrezzate (aree picnic, parchi giochi, ecc.) e quelle adibite alla raccolta dei rifiuti e/o centri di raccolta comunali e isole ecologiche. L'opera dei volontari in supporto a quella effettuata dalla Polizia Municipale può essere indirizzata anche nei seguenti settori:
 - Presenza nei pressi delle aree scolastiche;
 - Presenza all'interno delle aree verdi e nei parchi cittadini;
 - Presenza nei pressi delle aree di importanza monumentale e/o soggette a tutela ambientale;
 - Presenza in occasione di manifestazioni fieristiche ed eventi sportivi e culturali;
 - Presenza in situazioni di normale convivenza civile a tutela delle "fasce deboli".

3. È data ampia facoltà al Comandante del Corpo di Polizia Municipale nella redazione degli ordini di servizio, di assegnare gli stessi volontari anche a compiti di natura non immediatamente riconducibili a quelli elencati precedentemente, che non siano incompatibili con lo status giuridico dei volontari, purché questi risultino solo di ausilio al personale di ruolo del Corpo di Polizia Municipale.
4. L'Ispettore Ambientale Volontario comunale in sede di contestazione di illeciti riguardanti regolamenti e/o ordinanze sindacali in materia di ambiente e decoro cittadino, rientranti nella specifica competenza, redige gli atti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge.
5. I volontari durante lo svolgimento della loro attività e nelle materie di competenza svolgono funzioni di polizia amministrativa ed esercitano i relativi poteri di accertamento di cui all'art. 13 legge 24 novembre 1981 n. 689, ivi compresi i poteri di contestazione immediata (art. 14 L. 689/81)⁴, previa identificazione dei soggetti responsabili anche tramite esibizione di documenti, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 "Atto pubblico" e 2700 "Efficacia dell'atto pubblico", del codice civile.
6. Il singolo volontario deve assicurare, salvo diversa disposizione dell'Ente, almeno 10 ore di servizio ogni mese, comunicando con preavviso, almeno mensile, la disponibilità delle giornate e gli orari.
7. Il personale volontario che per motivi personali per un periodo prolungato superiore a due mesi non potrà dare la propria adesione dovrà fare apposita richiesta per evitare la revoca del provvedimento di nomina. La valutazione della richiesta è rimessa nella discrezionalità del responsabile del servizio.

⁴ Art. 14 "Contestazione e notificazione"

1. La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
3. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
4. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può esse effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
5. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
6. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Art. 12 - Ruolo e Compiti del Comune

1. Il Comune quale Ente organizzatore del servizio provvede con propri mezzi finanziari e anche con i mezzi finanziari eventualmente assegnati dalla Regione o da altri Enti al corretto funzionamento del servizio.
2. Le modalità di intervento e gestione delle procedure della vigilanza volontaria (dislocazione territoriale, orari di attività e di turno, programmi di attività e relative modalità nonché le priorità operative e ricezione rapporti e accertamenti) sono individuate in capo al Corpo di Polizia Municipale.
3. Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale esercita il controllo sul rispetto delle procedure in materia di Sanzioni Amministrative di cui alla legge 689/1981.
4. Il Comune stipulerà idonee coperture assicurative per infortuni, responsabilità civile verso terzi e assistenza legale connessa con l'attività di servizio di volontariato.

Art. 13 - Formazione dell'Ispettore Ambientale Volontario comunale

1. Il Comune curerà e garantirà la formazione degli ispettori ambientali, nonché il successivo aggiornamento mediante appositi corsi, fornendo il materiale necessario (Modulistica, formulari, ecc.) sia durante il processo di formazione, che per l'espletamento del servizio.
2. Il corso di prima formazione, destinato agli aspiranti Ispettori Ambientali Volontari, della durata non inferiore a 25 ore, si articolerà sulle seguenti materie:
 - a) la figura ed i compiti dell'Ispettore Volontario Ambientale;
 - b) esame della normativa in materia ambientale, Regionale e Statale in particolare il vigente "Codice dell'Ambiente" (Decreto Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
 - c) gli illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale;
 - d) il procedimento sanzionatorio amministrativo;
 - e) normativa Locale (regolamenti e ordinanza) in materia di raccolta dei Rifiuti.
3. Il Comune curerà periodicamente la formazione dei volontari mediante corsi annuali di aggiornamento della durata minima di ore 5 ai quali sarà obbligatoria la partecipazione da parte di tutti gli ispettori ambientali, pena la revoca dell'incarico.

Art 14 - Riservatezza e privacy nell'attività dell'Ispettore Ambientale

1. Gli Ispettori Ambientali Volontari sono tenuti a svolgere la loro attività, che potrà riguardare anche operazioni di scambio informatico di dati nei confronti delle utenze e dei Comuni nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 nonché dal Regolamento Ue (G.D.P.R.) n. 679 del 2016 ed a mantenere riservati pertanto, tutti i dati di qualsiasi natura

di cui verranno a conoscenza, ferma restando la loro utilizzabilità limitatamente allo svolgimento delle funzioni a cui sono preposti.

2. Gli Ispettori ambientali s'impegnano, inoltre, a mantenere riservati i dati economici, statistici, amministrativi e di qualunque altro tipo relativi al Comune sul cui territorio opereranno e dei quali verranno a conoscenza in relazione all'effettuazione della loro attività.

Art 15 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.